

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2009.

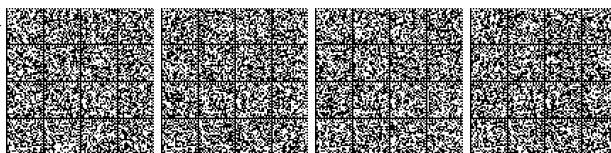
Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2010 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela e modifiche al TIV. (Deliberazione n. ARG/elt 205/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 153/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 153/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- la deliberazione dell'Autorità dicembre 2009, ARG/elt 204/09;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 23 novembre 2009, prot. Autorità 70864 del 30 novembre 2009 (di seguito: comunicazione 30 novembre 2009);
- la comunicazione della società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) del 10 dicembre 2009, prot. Autorità n. 74082 del 15 dicembre 2009;



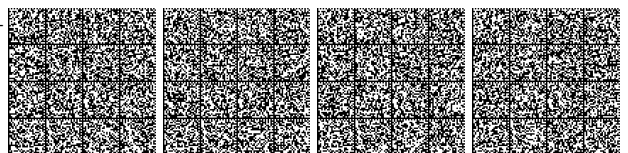
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 18 novembre 2009, prot. Autorità n. 68344 del 18 novembre 2009;
- la comunicazione di Terna del 18 dicembre 2009, prot. Autorità n. 75038 del 21 dicembre 2009;
- la nota della Direzione Mercati 13 novembre 2009, prot. 67342, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione di:
 - a) corrispettivo PED;
 - b) corrispettivo PPE;
 - c) componente UC₁;
 - d) componente DISP_{BT};e che i corrispettivi di cui alle lettere da a) a c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- relativamente all'anno 2010, le informazioni riguardanti la cessione al mercato dell'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 incorporano ancora elementi di stima;
- tenuto conto degli elementi di stima di cui al precedente alinea e in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2010) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al costo medio annuo (2009) stimato per il quarto trimestre dell'anno 2009;



- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- relativamente all'anno 2008, la deliberazione ARG/elt 153/09 ha previsto che la Cassa provvedesse alle determinazioni degli importi di perequazione, con riferimento agli operatori che avevano inviato le informazioni necessarie al calcolo di tali importi, entro il 20 novembre 2009;
- in base alla comunicazione 30 novembre 2009, gli importi di perequazione di cui al precedente alinea posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela risultano pari a circa 338 milioni di euro;
- l'ammontare di perequazione di cui al precedente alinea non tiene conto degli importi relativi a:
 - gli operatori che alla data del 20 novembre 2009 non avevano ancora inviato alla Cassa le informazioni per i calcoli dell'ammontare di perequazione, per i quali la deliberazione ARG/elt 153/09 ha prorogato la scadenza per l'invio dei dati alla Cassa e, di conseguenza, le scadenze per le attività connesse alle determinazioni e alle conseguenti liquidazioni degli importi riconosciuti;
 - le imprese cooperative, per le quali la raccolta dati per il calcolo di ciascun ammontare di perequazione non ha ancora avuto luogo;
- in base alle informazioni al momento disponibili, non è possibile quantificare con certezza l'ammontare complessivo della perequazione riconosciuta agli esercenti la maggior tutela e alle imprese distributrici con riferimento all'anno 2008;
- relativamente all'anno 2009, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, inclusi lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima e il corrispettivo per il funzionamento del medesimo Acquirente unico, e per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio risulterebbe sostanzialmente coperto;
- le stime di cui al precedente alinea dovranno essere riviste quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2009;
- con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007, la Cassa ha comunicato un onere pari a circa 475 milioni di euro a carico del Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica



destinata al mercato vincolato e ai clienti del servizio di maggior tutela nel periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007;

- anche tale onere, analogamente a quello relativo all'anno 2008, non può essere considerato definitivo poiché non tiene conto degli operatori che alla data del 20 novembre 2009 non avevano ancora inviato alla Cassa le informazioni per i calcoli dell'ammontare di perequazione e delle imprese cooperative, per le quali la raccolta dati finalizzata alla quantificazione degli ammontari di perequazione non ha ancora avuto luogo;
- lo squilibrio di perequazione relativa ai costi di approvvigionamento dell'anno 2007, di cui sopra, è previsto che venga recuperato tramite la componente UC₁ di cui al comma 1.1 del TIV;
- i risultati di perequazione comunicati da Cassa, sebbene provvisori, evidenziano come le risorse raccolte tramite la componente UC₁ nel corso dell'anno 2008 e 2009, pari a circa 437 milioni di euro, non risultano sufficienti a coprire l'onere derivante dal meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione ARG/elt 203/09, sulla base delle informazioni inviate all'Autorità dalle maggiori imprese distributrici, sono state modificate le modalità di dimensionamento delle tariffe obbligatorie domestiche D2 e D3 per permettere, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa di riferimento D1;
- ai sensi del comma 13nonies.2 del TIV, nel caso in cui l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributtrice non rispetti il termine previsto per l'invio dei dati necessari al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, la Cassa provvede a calcolare tale ammontare utilizzando ogni informazione disponibile e procedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dall'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso;
- l'eventuale invio dei dati da parte dell'esercente la maggior tutela o dell'impresa distributtrice a valle della determinazione di cui al precedente alinea ritarda la corretta definizione dell'ammontare di perequazione, generando, tra l'altro, incertezza con riferimento al dimensionamento del corrispettivo PPE applicato ai clienti finali.

Ritenuto opportuno:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2010, il valore degli elementi PE e PD, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, come già fatto nel corso dell'anno 2009;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo PPE in maniera prudenziale sulla base delle prime stime condotte relativamente all'anno 2009 e in attesa, con riferimento all'anno 2008, delle determinazioni finali da parte della Cassa;



- adeguare in maniera prudenziale l'aliquota della componente UC_1 in attesa della quantificazione definitiva degli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2007 da parte della Cassa.

Ritenuto inoltre opportuno:

- modificare la componente $DISP_{BT}$ con riferimento ai clienti domestici per tener conto delle modalità di dimensionamento delle tariffe obbligatorie domestiche D2 e D3 per l'anno 2010;
- stabilire indennizzi amministrativi a carico dell'esercente la maggior tutela o dell'impresa distributrice che, a valle della determinazione d'ufficio compiuta dalla Cassa ai sensi del comma 13nonies.2 del TIV, invii i dati necessari al calcolo di ciascun ammontare di perequazione;
- prevedere che gli indennizzi di cui al precedente alinea siano applicati con riferimento ai meccanismi di perequazione successivi all'anno 2008, essendo già in corso di svolgimento per tale anno le attività per la determinazione degli importi da parte della Cassa

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre gennaio – marzo 2010 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2.5 e 2.6 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre gennaio – marzo 2010 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

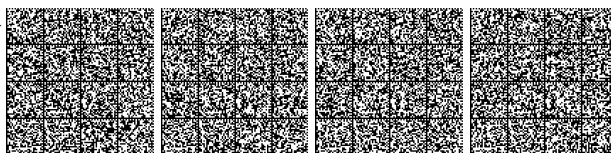
Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre gennaio – marzo 2010 sono fissati nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Aggiornamento della componente UC_1

- 4.1 I valori della componente UC_1 per il trimestre gennaio – marzo 2010 sono fissati nelle tabelle 5.1 e 5.2 allegate al presente provvedimento.



Articolo 5 **Modifiche al TIV**

5.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a) Dopo il comma 13nonies.6 è aggiunto il seguente comma:

“13nonies.7 Con riferimento ai meccanismi di perequazione relativi ad anni successivi il 2008, qualora successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 13nonies.2 l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributrice invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare dei meccanismi di perequazione, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'esercente la maggior tutela o dell'impresa distributrice, pari all'1% del valore assoluto della differenza economica tra la determinazione compiuta dalla Cassa:

- a) ai sensi del comma 13nonies.2;
- b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la maggior tutela o dall'impresa distributrice a valle della determinazione di cui alla lettera a).”;

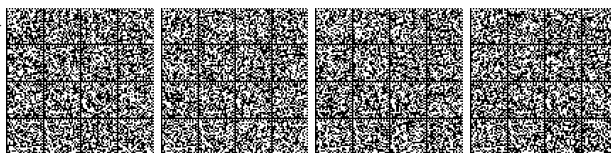
b) al comma 26.2 le parole “I valori del corrispettivo GF sono fissati nella tabella 9.” sono sostituite dalle parole “I valori del corrispettivo GF sono fissati nella tabella 9 per l'anno 2009 e risultano pari a zero per tutti gli altri anni.”;

c) la Tabella 3 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

“ Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)**

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		$DISP_1$	$DISP_3$
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	-0,036
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	-778,01	-



- b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW

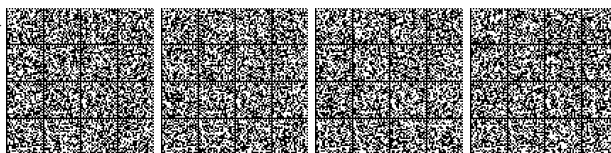
<i>cent€/punto di prelievo/anno</i>
-1760,92

<i>Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)</i>		<i>Cent€/kWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	
0	1800	0,058
1801	2640	0,626
2641	4440	1,234
oltre 4440		1,883

- c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

<i>cent€/punto di prelievo/anno</i>
-880,46

<i>Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)</i>		<i>Cent€/kWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	
0	1800	0
1801	2640	0
2641	4440	0
oltre 4440		0



d) la Tabella 6 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 6: Fasce orarie

F1: ore di punta (peak)	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2: ore intermedie (mid-level)	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:	dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3: ore fuori punta (off-peak)	
Nei giorni dal lunedì al sabato:	dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00
Nei giorni di domenica e festivi*:	Tutte le ore della giornata
* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre	

Articolo 6

Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall'1 gennaio 2010.

6.2 Il TIV, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato, successivamente all'1° gennaio 2010, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 29 dicembre 2009

Il Presidente: ORTIS

